



CITTA' DI AVERSA

– Area 5 - AMBITO C06 –

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

9 DEL 09/03/2026

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA (ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n.36/2023) PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 59 C. 3 DEL D.LGS. 36/2023 AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL' INFANZIA, PRIMARIE E LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER LA DURATA DI ANNI 4

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la Legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare:
 - l'art. 89 in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - l'art. 107 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
 - l'art. 179 in materia di accertamento delle entrate;
 - gli artt. 4 – 13 e segg. del D.Lgs. 165/2001;
 - l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. Ordinamento degli Enti Locali, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - gli artt. 151 e segg. del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. – Ordinamento Enti Locali
 - il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed i principi contabili ad esso allegati, con particolare riferimento all'allegato 4/2 avente ad oggetto il “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
 - il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 - il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/11, che stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l'obbligazione e si imputano all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione diventa esigibile;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024 n.209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- la Delibera Anac n. 263 del 20.06.2023;
- la Delibera ANAC contributi del 30 dicembre 2024, n. 598;
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- Il vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, confluito nella sottosezione “Rischi corruttivi e Trasparenza 2025/2027” approvato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE VERBALE n. 43 del 03/06/2025 (id est “PIAO”);
- la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE VERBALE n. 43 del 30/07/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 31/03/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- il Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito C06 di disciplina dei criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati art. 10, comma 2, lett. e), punto 1), L.R. 11/2007;

VISTI ALTRESI'

- la legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- la legge n. 11 del 23 ottobre 2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione delle Legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- Il Regolamento Regionale 7 aprile 2014 n. 4;
- il Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 così come aggiornato con la DGR. 439/2023 della Regione Campania;

RICHIAMATI

- La determinazione dirigenziale n° 08 del 03/03/2026 di nomina del Dott. Amedeo Cortese quale Coordinatore dell'Ufficio di Piano - Ambito C06 così come indicato dal tavolo del Coordinamento Istituzionale in data 11/12/2025;
- il Decreto sindacale del 23/12/2024 n. 31 con il quale è stato conferito incarico allo scrivente di Dirigente dell'Area V Servizi Al Cittadino del Comune di Aversa, Capofila di Ambito C06;
- il Decreto dirigenziale n° 101 del 11/07/2023 della REGIONE CAMPANIA UOD Politiche Sociale di IMPEGNO FONDI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE CAMPANIA Fondo 2022;
- il Decreto dirigenziale n° 68 del 07/02/2024 della REGIONE CAMPANIA UOD Politiche Sociale di IMPEGNO FONDI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE CAMPANIA Fondo 2023;
- il Decreto dirigenziale n° 515 del 19/03/2025 della REGIONE CAMPANIA UOD Politiche Sociale di IMPEGNO FONDI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE CAMPANIA Fondo 2024;
- Il Decreto Regionale n° 331 del 19.04.2024 di Conformità del Piano di Zona II annualità V PSR 2023 dell'Ambito C06;
- La DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 181 DEL 19/12/2023 avente ad oggetto “Piano di Zona II° annualità V° PSR REGIONE CAMPANIA e PAL ANNO 2023 – Ambito Territoriale C06 Comune capofila Aversa. Accertamento ed impegno FONDI”;
- La DD n. 1384/01.08.2025 con la quale la Regione Campania ha approvato l' Avviso “Interventi per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità” in attuazione della D.G.R. n. 86 del 24/02/2025 ed il relativo decreto dirigenziale n° 105 del 21/11/2025 con il quale l'Ambito Territoriale C06 – Comune di Aversa Capofila è stato ammesso a finanziamento;
- Il verbale del Coordinamento Istituzionale del 06 novembre 2025 con il quale viene stabilito che *“Il Tavolo dopo ampio discussione conferma che l'accordo quadro rappresenta lo strumento più adeguato per la programmazione del servizio, anzi lo considera un importante elemento procedurale per le attività in generale dell'Ambito.”*

PREMESSO CHE:

- L'Assistenza specialistica Scolastica è un sostegno educativo destinato ad alunni e studenti con disabilità, diretta ad assicurare il diritto allo studio attraverso forme di assistenza tali da facilitare la comunicazione, la socializzazione, l'integrazione scolastica, l'apprendimento e lo sviluppo delle possibili potenzialità individuali;
- il servizio in oggetto è ascritto alla categoria dei servizi sociali, difatti, è previsto e definito nella Sezione B del Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 n. 4/2014.;
- I servizi per l'assistenza specialistica scolastica si configurano come prestazioni aggiuntive rispetto all'assistenza di base e/o insegnamento di sostegno di esclusiva competenza del personale scolastico, secondo quanto previsto dalla L. 104/92;
- l'art. 13 comma 3 della predetta Legge 104/92, pone in capo agli Enti locali l'obbligo di “fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali” ai quali “sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati” e che questa particolare tipologia di assistenza, si raffigura quindi come un'assistenza specialistica ad personam che deve essere fornita al singolo studente con disabilità;
- Il servizio de quo è inserito in una logica di lavoro di rete e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell'istruzione e della formazione, servizi socio-assistenziali) e interviene in maniera specifica per sostenere l'alunno con disabilità nel percorso di studi attraverso:
 - l'affiancamento di figure professionali specifiche e qualificate;

- l'uso di metodologie che mirano a favorire la socializzazione e l'integrazione nel gruppo classe;
 - sostegno socio-educativo;
 - integrazione socio-culturale con il gruppo dei pari;
 - sostegno alla crescita;
 - ascolto;
 - orientamento scolastico;
 - interpretariato della lingua dei segni e accompagnamento dei non vedenti in caso di bisogno espresso;
 - definizione di programmi, socio-educativi, condivisi con scuole e famiglie.
- il Comune di Aversa Capofila dell'Ambito Territoriale C06, nell'ambito della programmazione del Piano di Zona prevede il servizio di assistenza scolastica specialistica, così come contemplato dal codice nomenclatore D11 e indicato nel predetto Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2000;

STABILITO CHE

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 36/2023, è il Dr. Amedeo Cortese;
- Con successivo ed apposito atto verrà nominato Il Direttore dell'Esecuzione (DEC), ai sensi dell'art. 114 comma 5 del D.lgs. 36/2023 e art.32 dell'All.II. 14;

APPURATO CHE:

- il Comune di Aversa Capofila dell'Ambito Territoriale C06 eroga il predetto servizio ed ogni anno fornisce l'assistenza specialistica a favore di alunni e studenti frequentanti le Scuole dei Comuni afferenti l'Ambito e non è in grado di garantire le prestazioni di che trattasi con propri mezzi e personale per cui deve procedere ad apposito affidamento in appalto ad Operatore Economico specializzato nel settore;
- vi è l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto per i prossimi anni scolastici al fine di assicurare la continuità di un servizio destinato ad una fascia di popolazione caratterizzata da particolare fragilità e al fine di garantire le pari opportunità educative;
- per il servizio de quo, il fabbisogno delle ore di assistenza non può essere stimato se non ad inizio anno scolastico e, in ogni caso, può subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, nel corso dell'anno a seguito del verificarsi di cambiamenti nelle condizioni degli alunni;
- il servizio viene finanziato con fondi di bilancio comunale, fondi regionali e ministeriali e risulta complesso programmare la spesa complessiva per il servizio in quanto i fondi etero- finanziati non sono allineati con le annualità scolastiche correnti.

DATO ATTO CHE :

- con Determinazione dirigenziale n° 46 del 28/11/2025 si approvavano gli allegati alla determinazione ed elaborati dall'ufficio e precisamente schema del Disciplinare di gara e relativo Capitolato di gara nonché bozza schema di contratto rinviando ad apposita decisione a contrarre l'indizione, ai sensi dell'art. 71 del Codice degli appalti, della gara per la conclusione di un accordo quadro, con un solo operatore ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di assistenza specialistica finalizzato all'integrazione scolastica di studenti con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e le scuole secondarie di I e II grado nei comuni afferenti all'Ambito Territoriale C06 (Aversa, Carinaro, Casaluce Cesa, Gricignano D'Aversa, Orta di Atella, Sant'Arpino, Succivo, Teverola) – Ente Capofila Comune di Aversa (Ce) mediante procedura aperta sopra soglia in modalità telematica, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica “mepa – consip”;
- la scrivente stazione appaltante procedeva ad attivare apposita RDO N° 5946111 su portale piattaforma MEPA – CONSIP, acquisendo il CIG B9FC532D93, ma non pubblicando la medesima né alcuna decisione a contrarre poichè persisteva un problema tecnico di validazione del lotto dopo aver inviato la scheda ANAC che risulta invece pubblicata;
- di questo prontamente informava con avviso sul sito istituzionale dell'Ente gli Operatori Economici tutti e prontamente attivava (prot. 0006136) apposito TICKET n° 02434713 inviato alla Assistenza tecnica di Acquistinrete.it dal cui riscontro risultava non possibile sbloccare la procedura medesima;

DATO ALTRESI' ATTO CHE, nelle more della definizione ed evasione del ticket, questa Stazione appaltante garantiva la prosecuzione del servizio essenziale mediante affidamenti diretti in ragione della impossibilità di sospendere una

attività rivolta alle fasce deboli della popolazione come gli alunni con disabilità frequentanti gli Istituti scolastici del territorio;

RICHIAMATO:

- **l'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 rubricato "Accordi Quadro"** il quale stabilisce al comma 1 che "Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo."; al comma 2 che "Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.";

- **al comma 3** che "Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario"; al comma 5 bis che: "Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.".

- **la Delibera della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Campania - n. 77/2018** (in riscontro al Quesito: "se l'importo totale dell'accordo quadro deve essere previsto integralmente nel programma biennale dei beni e servizi e nel bilancio di previsione") la quale testualmente recita: "l'Accordo Quadro realizza un pactum de modo contraendi, consiste cioè in un contratto "normativo" dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011). Esso, cioè, stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all'individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum. Dal punto di vista del diritto amministrativo, esso corrisponde ad una procedura ad evidenza pubblica che individua il soggetto di tali future contrattazioni e le condizioni della piattaforma preparatoria all'affidamento di uno o più appalti successivi. Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi. Infatti, in base al testo normativo, «vengano posti in essere [...] dei contratti applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. [Dallo stesso] discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (pactum de contraendo), bensì l'unico obbligo, nel caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro (pactum de modo contraendi) [...] (Deliberazione 20 febbraio 2007, n. 40).";

- **Ancora la Delibera della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Campania - n. 77/2018** (in riscontro al Quesito: "....se, al momento della stipulazione dell'accordo quadro, è necessario effettuare prenotazione di impegno ex art. 183, comma 3 del TUEL") la quale testualmente recita: "Occorre in proposito brevemente intrattenersi sulla differenza tra l'istituto contabile dell'impegno e la prenotazione di impegno. Nel diritto positivo vigente, l'impegno contabile è l'atto amministrativo a mezzo del quale si occupa lo spazio finanziario autorizzato e previsto in bilancio e si legittimano le fasi successive del procedimento di spesa, in particolare il pagamento. Accanto a questo duplice effetto interno e contabile (cioè riguardante il bilancio e la provvista finanziaria necessaria per l'adempimento dell'obbligazione), nonostante l'impegno non preceda il sorgere dell'obbligazione e non sia un elemento

necessario per la valida integrazione di una fattispecie obbligatoria per l'amministrazione, la procedura contabile di impegno determina inevitabili effetti sostanziali sulle vicende dell'obbligazione. In assenza di impegno, infatti, la procedura di esecuzione dell'obbligazione non può essere completata e l'assunzione irregolare determina la conseguenza che l'amministrazione non può adempiere con il pagamento ed occorre attivare una procedura in sanatoria, il cui scopo principale è riallineare il debito col bilancio e rendere possibile l'adempimento dell'obbligazione contratta ex iure civile, ai sensi dell'art. 1173 c.c. In definitiva, il procedimento contabile di spesa non condiziona il sorgere dell'obbligazione, ma la sua effettività nonché la sua efficacia, laddove, in presenza di obbligazioni ex contractu comunque nate in base atto di volontà della pubblica amministrazione: -la scadenza dell'obbligazione (e quindi la sua eseguibilità e la sua imputazione) deve, in assenza di diversa determinazione della parti, ritenersi subordinata al completamento della procedura contabile (artt. 1183 e 1185 c.c.) ed in particolare con la regolare assunzione di impegno (e copertura finanziaria) come evidenziato dall'art. 191 comma 1 TUEL; -il creditore, in assenza di impegno e di attestazione della copertura finanziaria, in relazione alla propria controprestazione, ha solo facoltà di eseguire la prestazione (art. 191, comma 1 TUEL) esponendosi, in caso contrario, al rischio di non vedere immediatamente eseguita la controprestazione, sino al completamento della procedura contabile, senza che il ritardo sia imputabile alla pubblica amministrazione, almeno per il necessario spatium adimplendi consentito ex D. Lgs. 231/2002 o, addirittura, di vedere il sorgere l'obbligazione direttamente e solo con il funzionario, per effetto della mancanza della legittimazione da immedesimazione organica (art. 191, comma 4 TUEL). La prenotazione di impegno, a differenza dell'impegno, non ha effetti sostanziali (non condizione l'efficacia e la scadenza della l'obbligazione, con ripercussioni sulla mora debendi o credendi) ma solo un effetto contabile, limitatamente alla prenotazione dello spazio finanziario sullo stanziamento, senza peraltro legittimare il completamento della procedura di spesa sino a che il titolo per l'impegno non sarà maturato e completamente realizzato (nel caso di fornitura di beni e servizi, il completamento della procedura ad evidenza pubblica che legittima, nelle more appunto, solo una prenotazione). Di conseguenza, l'iscrizione in bilancio come l'assunzione di impegno o la sola prenotazione, presuppongono che il contratto che si prevede di stipulare, e per cui è iniziata una procedura di selezione del contraente, determini l'insorgenza di obbligazioni. Ancora una volta, dunque, non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo. La prenotazione di impegno, infatti, è finalizzata alla gestione di procedure di spesa (correlata a titoli generanti obbligazioni pecuniarie per l'ente), la cui durata debba protrarsi, nelle previsioni dell'ente, in un arco temporale che superi quello di un unico esercizio (art. 183, comma 3 TUEL). La prenotazione costituisce, dunque, un impegno in itinere, rispetto a procedure ancora non pervenute a conclusione e si converte poi nell'impegno vero e proprio, con l'adozione della determina di aggiudicazione”;

- **il Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il quesito del 03/04/2025, n. 3406** che ha chiarito che “.. secondo un orientamento consolidato, anche della giustizia contabile, nel caso di accordo quadro, il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, avviene considerando la base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo, appunto, l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati. I relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo e pertanto sulla base “dell'importo totale di affidamento al netto di iva così come riportato nel contratto attuativo già al netto del ribasso offerto”.

- l'art 107 comma 3 che stabilisce che “Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.”

PRESO ATTO CHE:

- La stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie;
- la conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare le prestazioni nei limiti di importo definiti nell'accordo quadro, né è previsto un ammontare minimo garantito;
- con l'accordo quadro sono regolati i rapporti tra l'amministrazione e l'aggiudicatario, nonché i termini e le condizioni per i futuri contratti applicativi del servizio, individuando l'importo massimo della spesa che presumibilmente andrà a finanziare gli interventi in oggetto, senza garantire l'affidamento delle prestazioni e lasciando all'amministrazione la facoltà di acquisire le prestazioni oggetto dell'accordo quadro al momento del bisogno e secondo le disponibilità in bilancio per i servizi oggetto dell'appalto.

RICHIAMATA, ALTRESÌ':

- la Deliberazione n. SCCLEG/1/2023/PREV della Corte dei Conti Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato che in merito agli adempimenti contabili stabilisce: 3.1. Al riguardo,

questa Sezione ritiene, ai fini della risoluzione della questione prospettata, ossia dell'impatto sul bilancio e degli adempimenti contabili conseguente alla stipulazione di un Accordo Quadro, di dover preliminarmente ricostruire il quadro giuridico di riferimento di quest'ultimo, in modo da poterne qualificare la natura giuridica e gli effetti conseguenti.

3.2. L'istituto è attualmente disciplinato dall'art. 54 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), che ha rimosso le limitazioni applicative previste dall'art. 59 del precedente Codice del 2006 (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), consentendo l'applicabilità dell'Accordo Quadro a settori non contemplati dalla normativa precedente, in un'ottica di progressiva espansione dell'utilizzo di detta formula contrattuale, in conformità al quadro normativo delineato dal legislatore europeo (direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE recepite con il D. Lgs. n. 158/1995; Direttiva 2004/18/CE, recepita dal Codice dei contratti del 2006, in seguito abrogata a decorrere dal 18 aprile 2016 dalla direttiva 2014/24/UE, recepita dal codice dei contratti del 2016) che ha qualificato lo strumento degli accordi quadro "una tecnica di aggiudicazione efficiente in tutta Europa" (considerato n. 60 della direttiva 2014/24/UE cit.), precisandone comunque le condizioni per un uso legittimo e non distorsivo della concorrenza. In coerenza con la disciplina europea (art. 33, par. 1, comma 2, direttiva 2014/24/UE cit.) il D. Lgs. n. 50 del 2016 all'art. 3, comma 1, lett. iii) definisce l'Accordo Quadro come "l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste". Quanto alla natura ed alle finalità, oltre a quanto già sopra evidenziato, vanno richiamate le Linee guida per gli appalti pubblici della Commissione europea del 29 ottobre 2015, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e la più recente giurisprudenza amministrativa. Le prime hanno affermato che "l'accordo quadro non è un appalto" ma può essere applicato a tutti i tipi di appalto e può "dar luogo ad un consistente risparmio di tempo, costi del prodotto e risorse", la giurisprudenza europea ha precisato che "l'accordo quadro rientra, in generale, nella nozione di appalti pubblici, poiché conferisce un'unità ai diversi contratti specifici che disciplina" (cfr. Sez. III, sent. 19 dicembre 2018 n. C-216/17) e la giurisprudenza amministrativa ha confermato che l'Accordo Quadro "costituisce una procedura di selezione del contraente (che non postula alcuna deroga ai principi di trasparenza e completezza dell'offerta) allo scopo di semplificare, sotto il profilo amministrativo, il processo d'aggiudicazione dei contratti fra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici, individuando futuri contraenti, prefissando condizioni e clausole relative agli appalti in un dato arco temporale massimo, con l'indicazione dei prezzi e, se del caso, delle quantità previste. Così facendo l'amministrazione accorpa la maggior parte degli adempimenti amministrativi ed ottiene un risparmio di attività procedimentale, nonché di oneri connessi alle procedure di affidamento....." (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 5785 del 6 agosto 2021) e precisato che "l'accordo quadro è un modello negoziale, riconducibile, lato sensu, agli schemi del contratto normativo e del contratto preliminare e si sostanzia in un accordo con efficacia limitata nel tempo, concluso con uno o più operatori economici al fine di stabilire i termini e le condizioni dei futuri contratti da affidare e, quindi, le caratteristiche generali dei beni, servizi e lavori richiesti dalla Stazione Appaltante" (TAR per la Campania, sez. I, n. 4264 del 2016). Così chiarita la natura dell'Accordo emerge, da quanto sin qui osservato, che la finalità dell'istituto è sostanzialmente quella di migliorare l'efficienza degli appalti pubblici, promuovendo concretamente l'aggregazione degli acquisti pubblici al fine di ottenere economie di scala. Lo scopo dell'Accordo, in altri termini, è quello di semplificare le procedure in caso di prestazioni ripetitive, che consente alle Amministrazioni aggiudicatrici di specificare in anticipo i costi di un programma di spese/investimenti, garantendo allo stesso tempo il massimo della flessibilità, l'economicità della prestazione ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Con l'Accordo, in pratica, vengono stabilite le clausole relative ai futuri contratti, in particolare per quanto concerne i prezzi e le quantità previste. La stipulazione dell'Accordo Quadro, pertanto, realizza una fattispecie complessa, a formazione progressiva, in cui l'accordo (atto iniziale) detta una disciplina sostanziale del rapporto contrattuale generale e, quindi, non esaustiva, ed 18 individua i Soggetti fornitori/appaltatori secondo le regole della gara pubblica mentre i successivi singoli atti di adesione (contratti meramente esecutivi/attuativi dell'atto presupposto, cioè dell'accordo) ne completano la disciplina contrattuale in termini di dettaglio (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. III, 15 febbraio 2018, n. 982) e ne curano l'attuazione. Ne consegue che, in quanto strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi", ossia dei "contratti adesivi discendenti", che saranno stipulati (in specie: dalle Brigate e dai Reparti dipendenti dagli EOPS) nel corso della sua durata in base alle necessità e priorità rilevate, a monte, dall'Amministrazione, la stipula dell'Accordo con il soggetto aggiudicatario non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all'affidamento dei contratti discendenti e non comporta l'obbligo per l'Amministrazione di affidare tutta la prestazione di cui all'importo massimo definito in sede di Accordo. In proposito va anche precisato che il valore economico dell'Accordo Quadro non costituisce indicazione del corrispettivo contrattuale ma quantifica un fabbisogno presunto: la Stazione appaltante individua un importo massimo dell'Accordo Quadro, al raggiungimento del quale lo stesso si intende concluso, ma non garantisce l'affidamento delle prestazioni né per un valore minimo né per un valore massimo mentre obbliga il fornitore/appaltatore ad eseguire le prestazioni oggetto dei contratti discendenti fino alla concorrenza dell'importo contrattuale massimo stimato. Quanto agli effetti, come da consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, da cui la Sezione non ha motivo di discostarsi, dall'Accordo Quadro discende "... non un assetto di specifiche obbligazioni, bensì una disciplina generale alla quale gli operatori economici devono attenersi in

vista della stipulazione, a valle, di successivi contratti esecutivi, in numero non predeterminabile, entro il limite economico costituito dalla quota parte di rispettiva assegnazione nell'interesse e secondo le esigenze dell'amministrazione" (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2018, n. 1455 richiamato da T.A.R. Campania Napoli, sez. I - 7 gennaio 2021, n. 89). Pertanto, in considerazione di quanto sin qui osservato, dall'Accordo Quadro non scaturiscono direttamente obbligazioni o effetti reali e, di conseguenza, lo stesso non può configurarsi come atto produttivo in via diretta ed immediata di effetti finanziari sul bilancio dello Stato e, quindi, non costituisce titolo legittimante la nascita di una obbligazione pecuniaria a carico di questo, in assenza della quale l'Amministrazione non può procedere all'assunzione dell'impegno di spesa. Diversamente, i contratti adesivi allo stesso, in quanto produttivi di obbligazioni tra le parti del contratto discendente dall'Accordo a monte, daranno luogo a specifici atti di impegno adottati ai sensi del comma 2 dell'art. 34 della legge di contabilità e finanza pubblica. Sotto tale profilo, quindi, questa Sezione ritiene pertinenti le controdeduzioni formulate dall'Amministrazione della difesa. Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, in relazione alla prima questione rimessa, questa Sezione afferma il principio della non necessità dell'assunzione dell'impegno di spesa per l'Accordo Quadro";

CONSTATATO CHE:

L'istituto dell'accordo quadro si attaglia perfettamente a quelle che sono le caratteristiche del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ex L. 104/92, per i seguenti motivi:

- Il fabbisogno di ore da erogare può essere rilevato soltanto ad inizio anno scolastico e per giunta può subire variazioni sia in diminuzione che in aumento in corso d'anno scolastico a causa di cambiamenti nelle condizioni degli studenti, pertanto, detto istituto consente l'attivazione del servizio in base alle effettive necessità ed alle disponibilità finanziarie;
- consente di intercettare ed utilizzare fondi etero-finanziati non allineati con le annualità scolastiche correnti;
- si adatta perfettamente alle variazioni, in aumento o in diminuzione, del numero degli alunni con disabilità serviti ogni anno scolastico assicurando il pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione con particolare riferimento all'efficacia, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;
- consente una gestione dinamica delle risorse, facilitando l'adattamento del servizio in base alle esigenze individuali. Il servizio di assistenza specialistica scolastica è, infatti, un servizio altamente personalizzato e può richiedere durante l'anno interventi mirati per rispondere alle esigenze particolari di ciascun alunno con disabilità.

L'istituto dell'accordo quadro è vantaggioso per l'Ente poichè:

- Consente di individuare a monte le caratteristiche organizzative del servizio nonché il prezzo snellendo le successive procedure di attivazione del servizio in quanto non richiede nuove procedure concorrenziali e non obbliga giuridicamente l'ente a contrarre;
- consente di definire ab origine con l'aggiudicazione esclusivamente un quadro generale: l'importo massimo complessivo dell'accordo, il periodo entro cui è possibile aggiudicare i singoli contratti attuativi specifici fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato, le caratteristiche e modalità di erogazione del servizio rimandano a fasi successive l'assunzione dei relativi impegni di spesa.

DATO ATTO CHE:

- l'Ufficio di Piano ha predisposto il seguente Piano Economico Finanziario di massima per l'attuazione del servizio per le prossime 4 annualità scolastiche:

FIGURA	COSTO UNITARIO	INQUADRAMENTO	CCNL DI RIFERIMENTO	MONTE ORE SETTIMANALE MEDIO	MONTE ORE ANNUO	MONTE ORE TOTALE	Totale
Almeno Diplomati e con qualifica professionale di "Assistente all'autonomia e alla comunicazione delle persone con disabilità (ASACOM)" / AEC inserita nel Repertorio Regionale delle Qualifiche Professionali della Regione Campania di livello EQF 4, rilasciata da Ente accreditato dalla Regione	21,00 €	D1	CCNL COOPERATIVE SOCIALI - AGG. OTTOBRE 2025	500	20000	80000	1. 680.000,00 €

<i>Campania, inquadrato nelle categorie D1 del CCNL cooperative sociali o equivalente</i>							
educatore professionale socio-pedagogico ai sensi della legge 205/2017, art. 1, c 594- 601 ovvero con qualifica professionale di educatore professionale ex.DM 520/1998 o titoli equipollenti iscritti all'Albo ovvero psicologi e/o psicoterapeuti iscritti al relativo Ordine professionale inquadrato nelle categorie D2 del CCNL cooperative sociali o equivalente ovvero con diploma di Laurea in: Scienze dell'Educazione, Scienze dell'Educazione e della Formazione, Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Servizio sociale ovvero in possesso di altri titoli specialistici di particolare professionalità funzionali alla realizzazione del servizio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: esperto ABA con almeno un anno di esperienza, interprete LIS, esperto Braille-tiflologo con almeno un anno di esperienza, esperto CAA con almeno un anno di esperienza, diploma di tecnico dei Servizi Sociali con esperienza di almeno un anno, qualifica di assistente educativo D.G.R. 887 del 17.12.2012.E15 inquadrati nelle categorie D2 del CCNL cooperative sociali o equivalente;	24,00 €	D2	CCNL COOPERATIVE SOCIALI - AGG. OTTOBRE 2025	500	20000	80000	1. 920.000,00 €
<i>Coordinamento. Personale in possesso di almeno Diploma di Laurea</i>	27,50 €	E2	CCNL COOPERATIVE SOCIALI - AGG. OTTOBRE 2025	18	720	2880	79.200,00 €
<i>Importo iva esclusa</i>							3. 679.200,00 €
<i>Iva</i>							183.960,00 €
Totale Accordo Quadro							3. 863.160,00 €

- Il valore stimato del presente Accordo Quadro per il quadriennio, (cioè il valore massimo pagabile, al netto dell'IVA, derivante dalla somma dei contratti stipulabili durante l'intera durata dell'accordo quadro pari a 4 anni) è pari ad € 3.679.200,00 esclusa IVA, di cui € 3.679.200,00 per costi della manodopera (art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) ed Euro 0,00 per i costi della sicurezza derivanti da rischi da interferenze non soggetti al ribasso.

PRESO ATTO che sono stati predisposti dal RUP i seguenti atti di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Domanda di partecipazione;
- Dichiarazione ex art. 94 e ss del D.lgs n. 36/2023;

- Dichiarazione possesso dei requisiti speciali;
- Autocertificazione antimafia;
- Mod.2-I Informazione antimafia;
- Dichiarazione ai sensi dell'articolo 102 del D.lgs 36/2023;
- Dichiarazione di adesione al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- Protocollo di Legalità
- Dichiarazione tracciabilità dei flussi;
- Dichiarazione di adesione al Protocollo di legalità e Patto di Integrità
- DGUE-D.Lgs 36/2023;
- Attestazione pagamento imposta da bollo;
- Modello Pantouflage;
- Informativa privacy;
- Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi;
- Elenco Personale
- Modulo offerta economica per Dichiarazione Costi sicurezza e Manodopera;
- Schema Contratto Accordo Quadro

La documentazione, ut supra, illustra in maniera chiara ed esaustiva tutti gli elementi di natura giuridica amministrativa, tecnica, economica e contrattuale tra cui in particolare, i requisiti per la partecipazione alla procedura in argomento in termini di:

- a) ordine generale e idoneità professionale;
- b) capacità economia e finanziaria;
- c) capacità tecnica e professionale.

VISTI, relativamente all'individuazione delle modalità di affidamento del servizio in argomento:

- l'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 rubricato "Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti.", che per l'appalto in oggetto, trattandosi di servizi elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, fissa la soglia di rilevanza in euro 750.000: pertanto, per l'individuazione dell'operatore economico con cui concludere accordo quadro oggetto della presente procedura è necessario indire una procedura aperta;
- l'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 rubricato "Procedura aperta" il quale stabilisce al comma 1 che "Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara"; al comma 2 che "Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante";
- Sempre l'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 comma 3 che prevede che Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato.
- Ancora l'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 comma 4 che prevede che nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione di cui all'articolo 81 che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo di cui al comma 2 del presente articolo può essere ridotto a quindici giorni purché concorrano le seguenti condizioni:
 - a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di pre-informazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

- la procedura aperta, dunque, consente la massima partecipazione degli operatori economici del settore e permette all' Ente di valutare molteplici proposte progettuali per poi selezionare l'offerta più adeguata rispetto ai destinatari del servizio;

- l'art. 108 D.Lgs. n. 36/2023 rubricato "Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture" il quale stabilisce al comma 2 che "Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1" al comma 5 che "L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi."

- l'art. 107 comma 3 del dlgs 36/2023;

RILEVATE le sussistenti ragioni sia ai sensi dell'art 71 comma 3 che comma 4 del dlgs 36/2023 di ridurre i termini di presentazione a giorni 15 visto il ritardo tecnico dovuto alla pubblicazione della procedura come indicato nella presente determinazione (RDO N° 5946111 - CIG B9FC532D93 - Ticket prot. 0006136) nonché la richiamata Determinazione dirigenziale n° 46 del 28/11/2025

VERIFICATO CHE:

- Non sono attualmente attive convenzioni Consip per la categoria merceologica oggetto della presente procedura;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgsn. 36/2023;

- qualora Consip Spa attivasse, successivamente all'indizione della presente procedura e prima dell'aggiudicazione definitiva, una convenzione relativa al medesimo servizio, con condizioni contrattuali più convenienti per l'Amministrazione, verrà richiesto all'aggiudicatario provvisorio di adeguare i prezzi e/o le condizioni contrattuali a quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip Spa; l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui l'offerente non provveda a tale adeguamento;

RILEVATO CHE:

- anche ai sensi dell'art. 192 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267, l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un accordo quadro per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine che si intende perseguire è: assicurare agli alunni - frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado del Comune di Aversa e dei Comuni afferenti l'Ambito C06 attraverso il servizio di assistenza specialistica scolastica, l'inclusione scolastica mediante l'affiancamento di figure specializzate (quali educatori etc);

- l'oggetto del contratto è: la gestione del servizio di Assistenza specialistica scolastica presso gli istituti scolastici statali e comunali afferenti al Comune di Aversa e dei Comuni dell'Ambito per gli alunni aventi diritto in ottemperanza della diagnosi funzionale, finalizzato ad aumentare l'autonomia personale, con particolare riferimento ai bisogni di relazione, apprendimento, comunicazione, socializzazione, mobilità e per la durata di n. 4 anni;

- durata: la durata dell'accordo quadro per il servizio di "Assistenza specialistica finalizzato all'integrazione scolastica di studenti con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e le scuole secondarie di I e II grado" è di n. 4 anni a decorrere dalla stipula dello stesso e termina con l'anno scolastico. E' facoltà della Stazione Appaltante, previa apposita comunicazione a mezzo pec all'Operatore Economico aggiudicatario, far proseguire il servizio mediante nuovo contratto attuativo nel caso in cui il valore economico previsto dall'Accordo quadro non sia stato

ancora esaurito al termine dell'anno scolastico 2028/2029.

- l'importo a prezzo fisso: Euro 3.679.200,00 oltre iva se dovuta;
- modalità di scelta del contraente: procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 71 comma 1 del Codice degli appalti,
- criteri di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108 del Codice, individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri contenuti nel Disciplinare;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice, forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute negli atti di gara.

VERIFICATO, ALTRESI', CHE:

- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo del firmato da Agci imprese sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs rinnovo del 26/01/2024 -tabella Ottobre 2025

EVIDENZIATO CHE:

- le somme necessarie all'espletamento del servizio saranno impegnate con successivi provvedimenti (a seguito di individuazione del soggetto con cui sarà stipulato accordo quadro) all'atto della stipula dei singoli contratti attuativi;
- saranno stimate in corso di esecuzione le somme relative all'appalto direttamente sostenute dalla Stazione Appaltante previste quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, incentivi per le funzioni tecniche per i dipendenti comunali ai sensi dell'art.45 co.2 del D.lgs n. 36/2023;

DATO ATTO

- che è stato acquisito il CIG: BABD268CB5 ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;
- che i Cup di riferimento saranno indicati nei contratti attuativi;

DEFINITE le clausole ritenute essenziali del contratto in tutte le prescrizioni contrattuali contenute nel progetto di servizio, agli atti del Settore, da sottoscrivere congiuntamente da O.e. e Amministrazione appaltante;

TENUTO CONTO CHE, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure sanciti dal Codice le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi informatici, garantendo la parità d'accesso a tutti gli operatori;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art.107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R.n. 62/2013 nonché ai sensi del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, confluito nella sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza 2025/2027" approvato con Delibera di Giunta del 20/03/2025 n. 43 del 03/06/2025 (id est "PIAO");

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e conformi all'interesse pubblico:

- **DI INDIRE**, ai sensi dell'art. 71 del Codice degli appalti, una gara per la conclusione di un accordo quadro, con un solo operatore ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di

assistenza specialistica finalizzato all'integrazione scolastica di studenti con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e le scuole secondarie di I e II grado nei comuni afferenti all'Ambito Territoriale C06 (Aversa, Carinaro, Casaluce Cesa, Gricignano D'Aversa, Orta di Atella, Sant'Arpino, Succivo, Teverola) – Ente Capofila Comune di Aversa (Ce), mediante procedura aperta sopra soglia in modalità telematica, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica "mepa – consip" della durata di anni 4;

- **DI PRENDERE ATTO** che l'appalto, ai sensi dell'art. 192 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 ed ai sensi dell'art. 17 del dlgs. 36/2023, ha:
 - il fine di assicurare agli alunni - frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado del Comune di Aversa e dei Comuni afferenti l'Ambito C06 attraverso il servizio di assistenza specialistica scolastica, l'inclusione scolastica mediante l'affiancamento di figure specializzate (quali educatori etc);
 - l'oggetto è la gestione del servizio di Assistenza specialistica scolastica presso gli istituti scolastici statali e comunali afferenti al Comune di Aversa e dei Comuni dell'Ambito per gli alunni aventi diritto in ottemperanza della diagnosi funzionale, finalizzato ad aumentare l'autonomia personale, con particolare riferimento ai bisogni di relazione, apprendimento, comunicazione, socializzazione, mobilità e per la durata di n. 4 anni;
 - la durata dell'accordo quadro è di n. 4 anni a decorrere dalla stipula dello stesso e termina con l'anno scolastico in corso. E' facoltà della Stazione Appaltante, previa apposita comunicazione a mezzo pec all'Operatore Economico aggiudicatario, far proseguire il servizio mediante nuovo contratto attuativo nel caso in cui il valore economico previsto dall'Accordo quadro non sia stato ancora esaurito al termine dell'anno scolastico vigente;
 - l'importo a prezzo fisso è Euro 3.679.200,00 oltre iva se dovuta;
 - la modalità di scelta del contraente è la procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 71 comma 1 del Codice degli appalti,
 - il criteri di selezione delle offerte è offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108 del Codice, individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri contenuti nel Disciplinare;
 - la forma del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice, forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale;
- **DI PRECISARE CHE:**
 - La procedura aperta sopra soglia comunitaria è svolta in modalità telematica tramite la Piattaforma telematica di acquisizione MEPA – Acquisti in rete all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>.
 - Il CVP della seguente procedura è: 85311200-4.
- **DI PRECISARE ALTRESÌ**, che:
 - a) si procederà all'affidamento in parola utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità e criteri contenuti nel Disciplinare di Gara allegato al presente provvedimento;
 - b) l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta;
 - c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 - d) ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento del Comune l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;
 - e) di prevedere l'inversione procedimentale ex art. 107 comma 3 dlgs 36/2023 anche ai fini dell'attuazione del principio del risultato e fiducia ex art. 1 e 2 del dlgs 36/2023
- **DI AUTORIZZARE** il ricorso alla procedura negoziata qualora la presente gara non dia esito positivo, ai sensi dell'art. 76 del d.lgs 36/2023;
- **DI STABILIRE** che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nella documentazione della procedura regolante il rapporto tra le parti;
- **DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario sopra richiamato.
- **DI NOMINARE:**
 - lo scrivente Coordinatore dell'Ufficio di Piano quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 ed ai sensi dell'art.15 del Codice degli appalti Responsabile Unico del Progetto, relativamente alla quale non ricorrono le cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
 - con successivo ed apposito atto nominare Il Direttore dell'Esecuzione (DEC), ai sensi dell'art. 114 comma 5 del D.lgs. 36/2023 e art.32 dell'All.II. 14;
- **DI FISSARE:** il termine per la ricezione delle offerte in n. 15 giorni consecutivi e naturali, conformemente a quanto indicato dall'art. 71, comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii, a decorrere dal termine indicato nel

bando/disciplinare, sulla piattaforma telematica di e-procurement Mepa – Consip per le ragioni esposte nel presente atto;

- **DI DARE ATTO** che l'appalto è stato registrato con **CIG: BABD268CB5**;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegni spesi e non necessità del parere di Regolarità Contabile, reso ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria e che le somme necessarie all'espletamento del servizio saranno impegnate con successivi provvedimenti a seguito di individuazione del soggetto con cui sarà stipulato un accordo quadro all'atto della stipula dei contratti attuativi;

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO

DR. AMEDEO CORTESE

IL DIRIGENTE

Letta la relazione istruttoria di cui sopra condotta dal responsabile del procedimento istruttorio ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90 e s. m.i.;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. – Ordinamento degli Enti Locali, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTI gli artt. 4 – 13 e segg. Del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. – Ordinamento degli Enti Locali, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

VISTI gli artt. 151 e segg. del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. – Ordinamento Enti Locali;

PRESO ATTO della allegata relazione del Coordinatore/responsabile del procedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e conformi all'interesse pubblico:

- **DI INDIRE**, ai sensi dell'art. 71 del Codice degli appalti, una gara per la conclusione di un accordo quadro, con un solo operatore ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di assistenza specialistica finalizzato all'integrazione scolastica di studenti con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e le scuole secondarie di I e II grado nei comuni afferenti all'Ambito Territoriale C06 (Aversa, Carinaro, Casaluce Cesa, Gricignano D'Aversa, Orta di Atella, Sant'Arpino, Succivo, Teverola) – Ente Capofila Comune di Aversa (Ce), mediante procedura aperta sopra soglia in modalità telematica, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica “mepa – consip” della durata di anni 4;
- **DI PRENDERE ATTO** che l'appalto, ai sensi dell'art. 192 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 ed ai sensi dell'art. 17 del dlgs. 36/2023, ha:
 - il fine di assicurare agli alunni - frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado del Comune di Aversa e dei Comuni afferenti l'Ambito C06 attraverso il servizio di assistenza specialistica scolastica, l'inclusione scolastica mediante l'affiancamento di figure specializzate (quali educatori etc);
 - l'oggetto è la gestione del servizio di Assistenza specialistica scolastica presso gli istituti scolastici statali e comunali afferenti al Comune di Aversa e dei Comuni dell'Ambito per gli alunni aventi diritto in ottemperanza della diagnosi funzionale, finalizzato ad aumentare l'autonomia personale, con particolare riferimento ai bisogni di relazione, apprendimento, comunicazione, socializzazione, mobilità e per la durata di n. 4 anni;
 - la durata dell'accordo quadro è di n. 4 anni a decorrere dalla stipula dello stesso e termina con l'anno scolastico in corso. E' facoltà della Stazione Appaltante, previa apposita comunicazione a mezzo pec

- all'Operatore Economico aggiudicatario, far proseguire il servizio mediante nuovo contratto attuativo nel caso in cui il valore economico previsto dall'Accordo quadro non sia stato ancora esaurito al termine dell'anno scolastico vigente;
- l'importo a prezzo fisso è Euro 3.679.200,00 oltre iva se dovuta;
 - la modalità di scelta del contraente è la procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 71 comma 1 del Codice degli appalti,
 - il criteri di selezione delle offerte è offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108 del Codice, individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri contenuti nel Disciplinare;
 - la forma del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice, forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale;
 - **DI PRECISARE CHE:**
 - La procedura aperta sopra soglia comunitaria è svolta in modalità telematica tramite la Piattaforma telematica di acquisizione MEPA – Acquisti in rete all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>.
 - Il CVP della seguente procedura è: 85311200-4.
 - **DI PRECISARE ALTRESI**, che:
 - a) si procederà all'affidamento in parola utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità e criteri contenuti nel Disciplinare di Gara allegato al presente provvedimento;
 - b) l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta;
 - c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 - d) ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento del Comune l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;
 - e) di prevedere l'inversione procedimentale ex art. 107 comma 3 dlgs 36/2023 anche ai fini dell'attuazione del principio del risultato e fiducia ex art. 1 e 2 del dlgs 36/2023
 - **DI AUTORIZZARE** il ricorso alla procedura negoziata qualora la presente gara non dia esito positivo, ai sensi dell'art. 76 del d.lgs 36/2023;
 - **DI STABILIRE** che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nella documentazione della procedura regolante il rapporto tra le parti;
 - **DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario sopra richiamato.
 - **DI NOMINARE:**
 - lo scrivente Coordinatore dell'Ufficio di Piano quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 ed ai sensi dell'art.15 del Codice degli appalti Responsabile Unico del Progetto, relativamente alla quale non ricorrono le cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
 - con successivo ed apposito atto nominare Il Direttore dell'Esecuzione (DEC), ai sensi dell'art. 114 comma 5 del D.lgs. 36/2023 e art.32 dell'All.II. 14;
 - **DI FISSARE:** il termine per la ricezione delle offerte in n. 15 giorni consecutivi e naturali, conformemente a quanto indicato dall'art. 71, comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii, a decorrere dal termine indicato nel bando/disciplinare, sulla piattaforma telematica di e-procurement Mepa – Consip per le ragioni esposte nel presente atto;
 - **DI DARE ATTO** che l'appalto è stato registrato con **CIG: BABD268CB5**;
 - **DI DARE ATTO che** il presente provvedimento non comporta impegni spese e non necessità del parere di Regolarità Contabile, reso ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria e che le somme necessarie all'espletamento del servizio saranno impegnate con successivi provvedimenti a seguito di individuazione del soggetto con cui sarà stipulato un accordo quadro all'atto della stipula dei contratti attuativi;
 - **DI DARE ATTO CHE** saranno stimate in corso di esecuzione le somme relative all'appalto direttamente sostenute dalla Stazione Appaltante previste quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, incentivi per le funzioni tecniche per i dipendenti comunali ai sensi dell'art.45 co.2 del D.lgs n. 36/2023.
 - **DI DARE ATTO ALTRESI':**
 - la forma di pubblicità legale utilizzata sarà quella prevista dall'art. 27 del D.Lgs 36/2023, in osservanza alla normativa, in vigore dal 01/01/2024, in merito alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.
 - **DI EVIDENZIARE**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Napoli, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

- **DI RISERVARE** alla stazione appaltante la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Gare e Appalti", senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del progetto (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.
- **DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- **DI DARE ATTO CHE** in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/1990, introdotto dalla legge 190/2012.
- **DI DARE ATTO CHE:** Per tutto quanto non previsto espressamente e/o erroneamente regolamentato in questo provvedimento, si rinvia alle disposizioni normative ed attuative, compresi atti e provvedimenti con forza di legge applicabili alla fattispecie ed all'annessa giurisprudenza (sia dell'ordinamento nazionale che euro-unitario);
DI DARE ATTO, INFINE, CHE: la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito Istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e comunicata alla BDNCP ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n.36/2023.

Il Responsabile del Procedimento
F.to AMEDEO CORTESE

Il Dirigente Area 5 - AMBITO C06
GIOVANNI GANGI
(Firmato digitalmente)